

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"TENOVA S.p.A."

Articolo 2.) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3.) *Oggetto.*

La società ha per oggetto le seguenti attività:

progettazione, costruzione, montaggio, smontaggio, installazione e "messa in marcia" di impianti industriali, macchinari e/o unità di impianto nei settori:


- meccanico,
- elettromeccanico,
- siderurgico, metallurgico,
- vetrario,
- cementiero,
- manifatturiero di ogni genere,
- delle infrastrutture in genere,
- petrolifero,
- petrolchimico,
- dell'energia,
- della chimica, della gomma, della plastica,
- dello sfruttamento delle acque, dello smaltimento dei rifiuti e della protezione ambientale in genere,

e nei settori complementari o connessi a quelli sopraindicati.

La società può inoltre svolgere le seguenti attività:

- servizi di conduzione, manutenzione, revisione, ammodernamento degli impianti e dei macchinari e/o unità di impianto predetti;
- montaggio di acquedotti, gasdotti, oleodotti e tubazioni in genere; montaggi meccanici ed elettrostrumentali;
- decommissioning;
- opere civili;
- sfruttamento, negoziazione, scambio di brevetti e di licenze nei settori, tutti, predetti;

Leggipulci



- importazione, esportazione, commercio, anche quale commissionaria e rappresentante, di imprese nazionali ed estere produttrici di materie prime, di prodotti lavorati e semilavorati, di macchinari ed impianti relativi ai settori, tutti, predetti;
- la consulenza tecnica ed industriale;
- l'assunzione, la vendita e la gestione - non nei confronti del pubblico secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994 - di partecipazioni in altre società, imprese ed enti; la prestazione - nei confronti delle società controllate e collegate e comunque facenti parte del medesimo gruppo - di servizi tecnici, commerciali, logistici, amministrativi, nonché di finanziamenti, secondo quanto dalla legge consentito.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (tra cui l'acquisto di titoli pubblici e privati per fini di investimento del proprio patrimonio) mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando che l'attività finanziaria non verrà svolta nei confronti del pubblico.

Ogni attività sarà esercitata nel rispetto delle leggi e delle disposizioni attuative.

Articolo 4.) *Durata.*

La durata della società è fissata sino al 30 giugno 2050.

Articolo 5.) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Integri

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6.) *Capitale sociale e azioni.*

Il capitale sociale è di Euro 6.413.700 (seimilioni quattrocentotredicimilasettecento) diviso in numero 6.413.700 (seimilioni quattrocentotredicimilasettecento) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno).

Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

Articolo 7.) *Conferimenti e finanziamenti.*

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.) *Trasferibilità delle azioni.*

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 9.) *Recesso.*

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10.) *Convocazione.*

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica.

Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione dev'essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

W. J. J. J.

Articolo 11.) *Intervento e voto.*

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati

[Handwritten signature]

nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 12.) *Presidente.*

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente dell'assemblea sono regolati dalla legge.

Articolo 13.) *Maggioranze.*

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 14.) *Verbalizzazione.*

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 15.) *Numero, durata e compenso degli amministratori.*

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variante da due a undici, a discrezione dell'assemblea.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello

Indirizzo

statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 16.) *Cause di decadenza.*

Gli amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Qualora il consiglio sia composto da due membri e venga nominato un consigliere delegato, in caso di disaccordo sulla revoca del consigliere delegato si intende dimissionario l'intero consiglio e si deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Articolo 17.) *Presidente e organi delegati.*

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente e può nominare uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo.

Articolo 18.) *Deliberazioni del consiglio.*

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza del Presidente, sono presiedute da un Amministratore designato dal Consiglio in apertura della riunione.

Il Presidente della riunione del Consiglio di Amministrazione designerà un Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 19.) *Poteri di gestione.*

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti

lungo 24/11/11

ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 20.) *Poteri di rappresentanza.*

La firma sociale, la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico ovvero, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, al presidente stesso e agli eventuali consiglieri delegati.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21) Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 20;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 12;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18;
- d) esercita gli altri poteri previsti dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22) *Collegio sindacale.*

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di controllo contabile.

Articolo 23) *Controllo contabile.*

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 3, c.c..

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di controllo contabile in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24) *Esercizi sociali e redazione del bilancio.*

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25) *Dividendi.*

Handwritten signature

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 26) *Nomina dei liquidatori.*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito dell'atto di scissione del 27 dicembre 2007 n. 56557/8397 di repertorio a rogito dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 dicembre 2007 (protocollo n. 432161 del 28 dicembre 2007).

